

La circolare tributaria n. 12/2022

# Le *start up* e le pmi innovative – disciplina generale

di Scappini Luigi – dottore commercialista e revisore legale

*Sono ormai passati 10 anni da quando il Legislatore ha introdotto, con il fine di incentivare iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, ha introdotto, tramite l'[articolo 25](#), D.L. 179/2012 (il c.d. "Decreto Crescita-bis") le c.d. *start up* innovative e, a distanza di poco tempo, con il D.L. 3/2015, le c.d. *pmi* innovative. Per entrambe le fattispecie sono previste agevolazioni sia da un punto di vista civilistico sia fiscale; in questo secondo caso, è incentivato, attraverso norme di favore, l'investimento in tali forme societarie. Tuttavia, per poter fruire di tali regimi di favore è necessario il possesso di determinati requisiti sia in sede di riconoscimento della società, sia essa una *start up* o una *pmi*, sia durante la loro vita.*

## La *start up* innovativa

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, si considerano quali *start up* innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

A tal fine, si ricorda che:

- per mercato regolamentato si intende un:

*"sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III (del Tuf)" (articolo 1, comma 1, lettera w-ter), D.Lgs. 58/1998, il c.d. Testo Unico della finanza);*

- per sistema multilaterale di negoziazione si intende, invece:

*"un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III (del Tuf)" (articolo 1, comma 5-octies), lettera a), Tuf.*

Le società così costituite devono rispettare determinate caratteristiche così individuate:

1. costituzione – la società non deve essere costituita da più di 60 mesi, il che sta a significare che una società può, al massimo, essere considerata quale *start up* innovativa per 5 anni e poi potrà, al massimo, al rispetto dei requisiti richiesti, confluire tra le c.d. pmi innovative di cui all'[articolo 4](#), D.L. 3/2015. Per quanto attiene questo requisito, si deve ricordare che il Legislatore, con l'[articolo 38](#), comma 5, D.L. 34/2020, ha previsto una proroga di ulteriori 12 mesi delle società nella sezione speciale del Registro Imprese prevista per le *start up* innovative ai sensi dell'[articolo 25](#), comma 8, D.L. 179/2012. In merito a questo requisito, il Mise, con la [circolare n. 3696/C/2017](#) ha precisato che il *dies a quo* è rappresentato dalla data di costituzione e non da quella di inizio attività o di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese. Inoltre, per quanto riguarda la proroga disposta con il Decreto Rilancio, con [circolare n. 3724/C/2020](#), sempre il Mise ha precisato che non impatta sulle agevolazioni riconosciute alle *start up* che rimangono ancorate al termine originario dei 60 mesi<sup>1</sup>;
- residenza – la *start up* innovativa deve essere residente in Italia ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 73](#), Tuir e, quindi, per la maggior parte del periodo di imposta devono avere la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato;
- fatturato – a decorrere dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro. A tal fine i dati vengono presi dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- assenza di distribuzione di utili – la società non deve aver mai distribuito utili e questo divieto si applica non solo per gli utili prodotti in costanza di qualifica, ma anche per quelli antecedenti. Al contrario, il Mise, con il [parere n. 141349/2016](#), ha ammesso la distribuzione degli utili successivamente alla cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese. La norma che, a prima vista potrebbe sembrare alquanto limitativa, deve, al contrario, essere letta nell'ottica del consolidamento di realtà nella fase iniziale di vita e che quindi necessitano di essere patrimonializzate;
- oggetto sociale – deve essere, in via esclusiva o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il Mise, con il [parere n. 141363/2016](#), ha precisato che detti requisiti debbono sussistere entrambi, inoltre, con l'ulteriore [parere n. 169135/2014](#), ha affermato che sviluppo, produzione e commercializzazione devono tutte essere "esercitate";
- non devono derivare da precedenti operazioni straordinarie per non agevolare la prosecuzione di un'attività già esercitata;

---

<sup>1</sup> Unica agevolazione riconosciuta nei 12 mesi aggiuntivi era quella consistente nella possibilità di accedere a incentivi pubblici.

- possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start up* innovativa;

2a) devono essere presenti, in qualità di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, persone in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero,

2b) devono essere presenti, in qualità di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, persone in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, Regolamento Miur 270/2004;

3) essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

### La pmi innovativa

Ai sensi dell'[articolo 4](#), D.L. 3/2015, si definiscono pmi innovative le società che, innanzitutto rispettano i parametri dimensionali stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e quindi non devono avere mai più di 2150 dipendenti e il fatturato non deve essere superiore a 50 milioni di euro o il totale del bilancio non deve eccedere i 43 milioni di euro.

Oltre a questi che possiamo definire pre requisiti, le pmi, per essere definite innovative devono:

1. avere la residenza in Italia ai sensi dell'[articolo 73](#), Tuir o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

2. avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili<sup>2</sup>;

3. le azioni non devono essere quotate in un mercato regolamentato;

---

<sup>2</sup> Il Mise, con la lettera circolare n. 275367/2020, ha precisato che la certificazione di bilancio può "ottenersi nelle forme previste dal citato articolo 2409-bis, ovvero sia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, ai sensi del comma 1, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2409-bis, trattandosi in ogni caso, come recita la rubrica di tale articolo, di "Revisione legale dei conti".

4. non essere iscritti nel registro speciale delle *start up* innovative<sup>3</sup>;
5. almeno 2 dei seguenti 3 requisiti:
  - a) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della pmi innovativa. Ai fini del calcolo non si considerano tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione quelle relative all'acquisto e locazione di beni immobili; al contrario, si considerano quelle per l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Inoltre, in deroga ai Principi contabili, rilevano anche le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati ex [articolo 25](#), comma 5, D.L. 179/2012, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso<sup>4</sup>;
  - b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'[articolo 3](#), D.M. 270/2004;
  - c) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

### Obblighi pubblicitari e successivi adempimenti delle *start up*

Ai fini del riconoscimento "*ufficiale*" quale *start up* innovativa, la società, oltre a essere iscritta come di norma nella sezione ordinaria della rispettiva CCIAA di competenza, deve anche, come previsto sempre dall'articolo 25, D.L. 179/2012 risultare iscritta nella sezione speciale dedicata.

---

<sup>3</sup> È ammessa tra le pmi innovative la *start up* iscritta nel registro speciale a condizione che, anteriormente alla domanda di iscrizione e, proceda alla cancellazione.

<sup>4</sup> Il Mise, con nota n. 23145/2021 ha precisato che tali spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte nella Nota integrativa.

L'iscrizione rappresenta il requisito in assenza del quale non si ha diritto alle agevolazioni riconosciute a tali forme societarie.

Come richiesto dal comma 12, articolo 25, D.L. 179/2012, ai fini dell'iscrizione la società dovrà presentare apposita domanda in formato elettronico contenente le seguenti indicazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding* ove non iscritte nel Registro Imprese con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella *start up* innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello *standard* XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Come stabilito dal successivo comma 17-*bis*, articolo 25, D.L. 179/2012, tali informazioni devono essere inserite, a cura della *start up* innovativa, anche nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale.

Il Mise con il parere n. 169135/2014, ha chiarito che:

*“Poiché, quindi, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell'attività della start up innovativa dopo la sua iscrizione nell'apposita sezione speciale, pare inevitabile che, contestualmente a detta richiesta di iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” prevista dall'articolo 9 e ss., D.L. 7/2007”.*

L'articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012, richiede testualmente che:

*“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 2, articolo 2364, cod. civ., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro 7 mesi, il rappresentante legale della start up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti*

*previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro Imprese”.*

Ne deriva che il legale rappresentante a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione dovrà procedere annualmente all'autocertificazione.

Il Mise, in riferimento alla possibile ultrannualità dell'esercizio, con il [parere n. 17070/2016](#) ha ammesso la derogabilità all'ordinaria annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi.

Come espressamente previsto al successivo comma 16, [articolo 25](#), D.L. 179/2012, il mancato deposito dell'autodichiarazione è equiparato alla perdita di uno dei requisiti richiesti con conseguente cancellazione, nel termine di 60 giorni dalla sezione speciale del Registro Imprese.

Inoltre, come previsto dal successivo comma 17 -bis, ottenuta l'iscrizione nella sezione speciale, la *start up* innovativa è tenuta a procedere alternativamente all'aggiornamento o alla conferma dei dati inseriti, annualmente di modo che, come sottolineato dal Mise con la [circolare n. 3718/C/2019](#), le informazioni ivi reperibili siano sempre attuali.

Una volta effettuato l'aggiornamento si dovrà procedere anche al relativo adempimento presso il Registro Imprese utilizzando, in questo caso, il modello S2 n cui indicare nel riquadro “32/STARTUP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” le nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica.

In altri termini, devono essere compilati solo i codici relativi a informazioni da aggiornare; al contrario, non deve essere ripresentato l'elenco soci in quanto il dato è già conosciuto dal Registro Imprese.

In altri termini, la *start up* innovativa soggiace a un duplice dovere di aggiornamento consistente nell'autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti e nel contemporaneo aggiornamento o conferma dei dati contenuti.

In dottrina è stato correttamente sottolineato che:

*“il deposito del bilancio d'esercizio rappresenta una vera e propria “condicio sine qua non per la presentazione agli uffici del Registro Imprese della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti”, posto che “tra i requisiti confermandi ve ne sono taluni dinamici e dipendenti dall'approvazione. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto*

*dell'approvazione assembleare del bilancio. Il preventivo deposito del bilancio consente al Registro Imprese di verificare pertanto la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione*<sup>5</sup>.

### Obblighi pubblicitari e successivi adempimenti delle pmi

Anche per le pmi è prevista l'iscrizione in apposita sezione del Registro Imprese tenuto presso la CCIAA di competenza.

Tale iscrizione riveste un ruolo fondamentale in quanto, il Mise, sebbene in riferimento alle *start up* innovative ma concetto estendibile anche alle pmi, ha avuto modo di precisare che:

*“L'iscrizione della start up in sezione speciale ha sicuramente la funzione, dal punto di vista della pubblicità del Registro Imprese, di pubblicità notizia, trattandosi di società già iscritte in sezione ordinaria con funzione costitutiva. Tuttavia, dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina “di favore” dettata dalla sezione IX del D.L. 179/2012, tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo.”*<sup>6</sup>.

Ai fini dell'iscrizione è necessario presentare una domanda in forma elettronica contenente le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale e codice fiscale;
- b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- d) oggetto sociale;
- e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e *holding* ove non iscritte nel Registro Imprese di cui all'[articolo 8](#), L. 580/1993, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- g) elenco delle società partecipate;
- h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle pmi, esclusi eventuali dati sensibili;
- i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l) ultimo bilancio depositato, nello *standard XBRL*;

<sup>5</sup> R. Bianchi, C. Favretto e M. Ragno *“Le start up innovative – Disciplina, requisiti e agevolazioni”*, Rimini, 2021, pag. 177.

<sup>6</sup> In senso conforme vedasi sempre il Mise con [parere n. 222631/2015](#).

- m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- n) numero dei dipendenti;
- o) sito *internet*.

Tali informazioni devono, per effetto di quanto previsto dal comma 4, articolo 3, D.L. 3/2015, essere aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno.

Una volta iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, la permanenza soggiace al rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti dai commi 6<sup>7</sup> e 6-*bis*<sup>8</sup>, D.L. 3/2015.

Ai sensi del comma 6, il rappresentante legale deve, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro 7 mesi, attestare il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti e procedere al relativo deposito della dichiarazione presso l'ufficio del Registro Imprese.

Il successivo comma 6-*bis*, richiede l'aggiornamento o la conferma, tramite la piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it), dei dati presentati in occasione dell'iscrizione nella sezione speciale. L'adempimento deve essere contestuale a quello di conferma del possesso dei requisiti qualificanti previsto dal precedente comma 6.

Il Mise, con circolare n. 3718/C/2019, chiarimento applicabile non solo alle pmi innovative ma anche alle *start up*, ha precisato che la mancata compilazione del profilo determina un blocco della procedura della comunicazione unica per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, fattispecie che comporta la perdita dello *status* speciale di *start up* o pmi innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto.

### SCHEDA DI SINTESI

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, si considerano quali *start up* innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.



Le *start up*, per essere considerate innovative devono rispettare determinati requisiti tra i quali quello di non essere costituita da oltre 60 mesi.

<sup>7</sup> Come modificato per effetto dell'articolo 3, comma 1-*septies*, lettera a), D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.

<sup>8</sup> Comma introdotto dall'articolo 3, comma 1-*septies*, lettera b), D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019.

↓

Ai sensi dell'articolo 4, D.L. 3/2015, si definiscono pmi innovative le società che, innanzitutto rispettano i parametri dimensionali stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e quindi non devono avere mai più di 2150 dipendenti e il fatturato non deve essere superiore a 50 milioni di euro o il totale del bilancio non deve eccedere i 43 milioni di euro.

↓

Ai fini del riconoscimento "ufficiale" quale *start up* innovativa, la società, oltre a essere iscritta come di norma nella sezione ordinaria della rispettiva CCIAA di competenza, deve anche, come previsto sempre dall'articolo 25, D.L. 179/2012 risultare iscritta nella sezione speciale dedicata.

↓

Anche per le pmi è prevista l'iscrizione in apposita sezione del Registro Imprese tenuto presso la CCIAA di competenza.

↓

Sia le *start up* sia le pmi innovative devono periodicamente, per effetto di quanto previsto dalle norme di legge, tenere aggiornati i dati.

 **Euroconference**  
Editoria

! " **NUOVA USCITA**  
FEBBRAIO 2022 "



## CHECK LIST PER IL SISMA BONUS

Autore: **Augusto Gilioli**

E-book: € 10,00 + IVA 4%

[ACQUISTA ORA](#)